

La riflessione per decidere come attuare quanto disposto dal comma 6 dell'art 24 della L240 non può partire dalla valutazione tra due alternative di pari grado, procedure comparative riservate ad abilitati interni e procedure valutative di singoli.

Tali alternative non sono di pari grado poiché la legge 240 è chiara e lo dichiara anche il consigliere giuridico nel suo elaborato. La procedura dell'art. 24 comma 5 richiamata dall'art.24 comma 6 è una procedura valutativa ad personam. Quindi la via indicata dalla legge è quella.

Si farebbe un errore ancora più macroscopico partendo dalla presunta maggior "moralità" di un concorso (peraltro un concorso riservato, quindi assai discutibile già di per sé) e quella di una chiamata ad personam.

Né serve a equiparare le due alternative il dire che un po' di atenei fanno le chiamate ma quelle che fanno i concorsi sono di più. Prima di tutto non è vero. Torino, Ferrara, Genova, Uninsubria, Piemonte orientale, Bergamo, Pisa, Parma...solo per citare sedi abbastanza vicine a noi.

In secondo luogo mi pare che non sempre il dire "così fan tutti" abbia funzionato...

I favorevoli alle procedure selettive riservate ad abilitati interni portano come ulteriore argomento favorevole la maggior aderenza del concorso tra molti al rispetto del merito. Non va però dimenticato che qui si sta parlando di upgrade su persone che una valutazione l'han già superata.

Quindi il punto di partenza è e deve essere che la legge prevede procedure valutative ad personam.

Perché deviare da questo percorso?

Secondo alcuni si dovrebbe deviare da questo per garantire il diritto alla valutazione di tutti gli abilitati, presunto principio ispiratore il comma 6 dell'art. 24.

Mi pare che questa affermazione venga contraddetta da un fatto evidente. Se il principio ispiratore di quel comma fosse stato quello come mai si è data libertà alle università di disattenderlo completamente consentendo di porre a zero quelle procedure? (...fino a un massimo del 50% significa anche zero e significa comunque non tutti poiché ci saranno certamente casi in cui con la metà delle risorse non fai concorsi su tutti i settori sui quali hai abilitati).

Vi è certamente ragionevolezza nel sostenere il principio generale che io però modificherei così: dare al maggior numero possibile di rti e pa abilitati un insieme di possibilità per passare di grado. Queste possibilità sono due: art.18 (concorsi aperti) e art 24 c6.

Se lo applichiamo a questi due percorsi allora il principio ispiratore lo vedo maggiormente, ma di nuovo non ci posson essere garanzie per tutti perché la legge pone comunque dei limiti.

Allora andiamo ai numeri di Pavia e vediamo come questo principio trova soddisfazione.

Abbiamo circa 50 settori concorsuali con un solo abilitato, 26 con 2, 5 con 3, 3 con 4. 1 con 5, 2 con 6 e 1 con 7 (i numeri vanno presi con una barra di errore di ± 2 per i primi due casi).

Quindi 50 con un solo abilitato e 38 con più di un abilitato.

Di questi 38 mi pare solo 7-8 coinvolgano abilitati che stanno in due dipartimenti.

Abbiamo avviato ora 32 concorsi aperti. Come minimo ne dovremo bandire altri 16, ma potrebbero essere anche 30 o se l'ateneo impazzisce anche di più.

Ragioniamo sul minimo, 49.

Io penso che 49 concorsi aperti siano in grado di dare la possibilità ai ricercatori che afferiscono a quei 38 nei quali c'è più di un abilitato di concorrere e vedere soddisfatta la possibilità di essere valutati e di esserlo anche comparativamente.

Quindi il problema di garanzia che viene proposto mi pare confutabile per legge e comunque soddisfatto nei numeri e in modo più cristallino, cioè tramite concorsi aperti.

Vedo quindi solo gli aspetti negativi dei concorsi interni, cioè non pochi ricorsi, vuoi per essere stato giudicato negativamente, vuoi per essere stato giudicato positivamente e non chiamato.

In aggiunta le chiamate dirette costano meno, sono più celeri e "dulcis in fundo" sono per me, stante la legge, politicamente preferibili per la responsabilizzazione contemporanea del chiamato e del chiamato.